

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 13 del 26-05-2022

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, alle ore e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL., vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. n. del diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Dott. **SORTINO CORRADO** assistito dal Vice Segretario Generale **Dott. Milana Corrado**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. 16 – In carica n. 16 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **14** come segue:

ROCCASALVO CORRADO	P	GALAZZO BIAGIO	P
CAVALLO ROSARIO	P	BASILE DANIELE	P
MODICA CARMELO	A	GAMBUZZA GIUSEPPE	A
DI GRANDE MARTA	P	CAVALLO CONCETTA	P
GERRATANA PIERGIORGIO	P	FRATANTONIO LUIGI	P
DI MARI GIUSEPPE	P	GENNUSO ORAZIO	P
GIURATO ENZO	P	DI STEFANO LUIGIA	P
SORTINO CORRADO	P	DI ROSOLINI CONCETTO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VINDIGNI CARMELO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, lì 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MODICA VINCENZO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022
-----------------	--

Il sottoscritto Vindigni Carmelo, nella qualità di Responsabile del 4° Settore "Tributi", nominato con determinazione del Sindaco n. 1 R.G. 1 del 04/01/2022 propone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Visto:

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della L.147/2013 e ha altresì stabilito che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783, dell'art.1 della medesima legge 160/2019;

Richiamati

Interamente, i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Rilevato che,

ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevato che,

ai sensi del comma 751 della L. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto

l'art. 1 c. 48 della L. 178/2020 che dispone che dall'anno 2021 è applicata nella misura della metà l'IMU dovuta "per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia."

Visto

l'art.1, comma 743, della L.234/2021 che testualmente recita: "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è ridotta al 37,5 % ";

Ritenuto

opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2021. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, art. 5 punto 6 del Regolamento comunale Nuova Imu approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 22.07.2020;

Evidenziato che

l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Ritenuto necessario,

con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto

il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista

la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Richiamato

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie e relative alle entrate tributarie e dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Preso Atto che,

specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Evidenziato che

il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Vista

La nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto

il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, Nuova Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 16 del 22/07/2020;

Visto

lo schema di proposta di deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento, Sig.ra Alice Distefano;

Tenuto conto

che l’Ente con deliberazione del C.C. n. 51 del 23/10/2019, adottata ai sensi dell’art. 246 del D.lgs.267/2000, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Considerato

che ai sensi dell'art. 251 comma 3: “ Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.” Pertanto l'Ente è tenuto ad adottare le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6% (6 per mille) detrazione euro 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 % (1 per mille);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – c.d. “beni merce”: Esente per il 2022;
- 4) terreni agricoli: Esente;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 6) altri immobili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);

Richiamata

la deliberazione consiliare n. 27 dello 05/05/2021, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU anno 2021;

Ritenuto,

pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare confermando per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2021 ad eccezione dell'esenzione operata, “*ope legis*”, per i fabbricati di proprietà costruiti e destinati alla vendita dalle imprese di costruzione, così detti “fabbricati merce”;

Dato Atto

Che lo schema di bilanci di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, dovrà tenere conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Alice Distefano;

Dato Atto

Che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

Tutto ciò premesso,

Visti:

lo Statuto Comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n.18 agosto 2000, n.267 -T.U.E.L.– e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 160/2019;

Dato Atto

Che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., qui allegati;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare e approvare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, IMU, già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dello 05/05/2021,

come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6% (6 per mille) detrazione euro 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1% (1 per mille);
- terreni agricoli: Esente;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- altri immobili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **ad eccezione:**
 - dell'aliquota precedentemente approvata per i fabbricati di proprietà costruiti e destinati alla vendita dalle imprese di costruzione, così detti "*beni merce*", dallo 01.01.2022 **ESENTE**;
 - **riduzione pari al 37,5 %** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia." riduzione prevista dall'art.1, comma 743, della L.234/2021

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dallo 01/01/2022;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta Nuova IMU si applicano tutte le vigenti leggi;

5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la sig.ra Alice Distefano;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Rosolini.

8. Di dichiarare stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del vigente T.U.E.L. per dare pronta attuazione al suddetto provvedimento per consentire la realizzazione dell'interesse pubblico cui lo stesso è diretto.

Il Responsabile del Procedimento
(Alice Distefano)

Il Responsabile del 4° Settore
(Carmelo Vindigni)

VERBALE DEL 26/05/2022

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Il Presidente del Consiglio Comunale, passa al punto 4) all'ordine del giorno:” Imposta Municipale propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni anno 2022”. Invita il Responsabile dei Tributi a relazionare.

Il Responsabile dei Tributi, sig. Carmelo Vindigni, relaziona in modo esaustivo la proposta, spiegando che per l'anno 2022 si intendono confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU, ad eccezione:

- dell'aliquota precedentemente approvata per i fabbricati di proprietà costruiti e destinati alla vendita delle imprese di costruzione cosiddetti “beni merce”, dal 01/01/2022 **ESENTE**.
- **Riduzione** pari al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Il Consigliere Roccasalvo per dichiarazione di voto preannuncia il suo voto favorevole in quanto riduce la pressione fiscale per i cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti la proposta di delibera che viene votata all'unanimità dei 14 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti l'immediata esecutività che viene votata all'unanimità dei 14 consiglieri presenti e votanti.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SORTINO CORRADO

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 30-05-2022 al 14-06-2022 con n. 1021 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 30-05-22 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, lì 15-06-2022

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott. Milana Corrado

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-05-2022 al 14-06-2022 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 26-05-2022 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 27-05-2022

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott. Milana Corrado